

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO L

BARI, 18 APRILE 2019

n. 43 *suppl.*



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2019, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”..... 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 16 aprile 2019, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16 sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 609 del 29/03/2019 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**Articolo 1
Modifiche all’art. 2**

Il comma 1, dell’art. 2, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

comma 1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 30 aprile di ciascun anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria (di seguito Piano), predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni pervenute e degli esiti di cui alla relazione finale di cui al comma 2 dell’art. 7.

Articolo 2

1. Dopo il comma 1 dell’art. 3, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è inserito il comma 1 bis:

comma 1 bis. L’incarico di componente del NIRS di cui al comma 1 può, altresì, essere conferito, nei limiti in cui sia consentito dall’ordinamento, a personale in quiescenza della Regione o degli enti del SSR o a personale della struttura di Audit della Regione, in possesso delle professionalità di cui al predetto comma 1, e che accetti di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.

Il comma 4, dell’art. 3, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

4. Nei casi di particolare rilevanza e complessità dell’indagine, i quattro componenti del N.I.R.S possono essere affiancati da uno o più ispettori temporanei di cui all’art. 4, ovvero, sulla base di apposite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 3
Modifiche all'art. 6

Il comma 4, dell'art. 6, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

4. Le procedure di verifica vengono formalizzate dai componenti del nucleo sulla base di opportuni schemi di relazione conclusiva approvati dal Dirigente del Servizio Ispettivo.

Art. 4
Modifiche all'art. 6

Il comma 1, lettera b) dell'art. 6, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:

b) fase di indagine in senso stretto, che prevede, se del caso, gli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti e registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti, per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;

Art. 5
Modifiche all'art. 7

Il comma 1, dell'art. 7, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito:



comma 1. L'attività ispettiva, sia ordinaria in quanto prevista dal Piano che straordinaria, si conclude con una relazione conclusiva degli ispettori incaricati, sottoscritta per attestazione della conclusione dell'attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo, e trasmessa al Presidente della Giunta regionale, al Coordinatore del NIRS e al Direttore generale dell'ASL o dell'Ente del SSR interessato. Il termine di conclusione di ciascuna attività ispettiva è fissato in 90 giorni decorrenti dal conferimento dell'incarico. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori.

Il comma 2, dell'art. 7, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è così sostituito

Comma 2. Il NIRS, nella sua composizione stabile, come individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 4, predisponde una Relazione Annuale di Controllo (RAC) in cui sono riepilogate le attività ispettive affidate nell'anno solare di riferimento, in cui riporta sinteticamente gli esiti delle singole relazioni conclusive di cui al comma precedente, suggerisce misure da adottare per superare le criticità o le eventuali illegittimità, formula specifiche proposte per migliorare il SSR. La relazione finale è trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione che ne riferisce alla Giunta regionale. La relazione finale è altresì trasmessa al Dirigente del Servizio NIRS perché ne tenga conto ai fini della predisposizione del nuovo Piano entro il successivo 30 aprile, al Direttore del Dipartimento salute della Regione per gli adempimenti di competenza delle strutture amministrative regionali, nonché alla competente Commissione Consiliare Permanente.

Il comma 3, dell'art. 7, del *Regolamento regionale 7 agosto 2017 n. 16* è soppresso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)